

Proc. n. 3/2023 P.U. - EDIL DE LUCA DI DE LUCA ROSSELLA

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Decreto di esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII

Il Giudice designato, dott.ssa Caterina Lazzara,

letto il ricorso per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 283 CCII, depositato il 22/11/2023 da DE LUCA ROSSELLA (C.F. DLCSL94M57D643B), titolare della ditta individuale EDIL DE LUCA di DE LUCA ROSSELLA;

vista la relazione particolareggiata depositata dall'esperto nominato dall'OCC, avv. Giovanni Lipartiti;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

ha emesso il seguente

DECRETO

L'istante ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell'esdebitazione del debitore incapiente, ai sensi dell'art. 283 CCII, premettendo:

- di versare in condizioni di sovraindebitamento caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e le risorse per farvi fronte considerata la mancanza di occupazione;
- di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, né ai procedimenti di cui al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, né a quelli della previgente Legge n. 3 del 2012, e di non aver subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis dell'anzidetta legge;
- di non essere proprietaria di alcun bene immobile.

Il ricorso può trovare accoglimento.

Preliminarmente deve darsi atto che l'istituto premiale disciplinato dall'art. 283 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza è stato introdotto in favore del debitore persona fisica meritevole che risulti essere privo di beni e utilità da destinare al soddisfacimento dei creditori.

De Luca Rossella invoca l'esdebitazione quale imprenditrice titolare di ditta individuale. L'istituto è aperto all'imprenditore individuale purchè minore secondo i parametri dell'art. 2, comma 1 lett. d) CCII, ovvero c.d. sotto soglia, che nel caso di specie ricorre.

Dalle dichiarazioni IVA prodotte, nell'ultimo triennio (rispetto all'anno di deposito della domanda, e quindi anni di imposta 2020, 2021, 2022) si riscontrano un Volume di affari della ditta individuale del tutto contenuto nel 2020 (con valore inferiore ad € 50.000), e valori prossimi allo zero per tutte le voci nelle dichiarazioni degli anni 2021 e 2022.

Dalle dichiarazioni dei redditi della De Luca relative agli anni di imposta 2020 e 2021 emergono ricavi dell'impresa pari ad € 25.091,00 nel 2020 e pari a 0 nel 2021, e un reddito da

impresa della imprenditrice dichiarante inferiore ad € 10.000,00 nel 2020 e negativo nel 2021 (-€ 1.233,00). Nella dichiarazione dei redditi 2023 relativa all'anno di imposta 2022 non figura poi più alcun reddito da impresa, ma solo il reddito da lavoro dipendente.

Relativamente ai debiti dell'impresa, sebbene manchi il dato degli anni 2020 e 2021, l'ammontare di essi alla data della presentazione del ricorso (2023) è inferiore ai € 500.000,00, e considerato che i debiti dell'impresa sono sorti in epoca in cui la stessa è stata produttiva, mentre negli ultimi due anni l'impresa è stata sostanzialmente inattiva (v. dichiarazioni IVA e dichiarazioni dei redditi della De Luca), è da ritenersi che anche negli anni 2020, 2021 e 2022 precedenti quello di presentazione del ricorso la debitoria fosse inferiore al parametro di legge. Sulla scorta di tali dati deve ritenersi che l'impresa della quale la De Luca è titolare presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), CCII, e che sia quindi un'impresa minore, nei due anni precedenti la presentazione del ricorso persino sostanzialmente inattiva.

Passando oltre, nell'istituto invocato dalla De Luca l'effetto esdebitativo opera non già quale conseguenza di una procedura concorsuale, ma come "beneficio" di carattere eccezionale accordato al debitore, direttamente ricollegato a due condizioni: la prima è la "meritevolezza" del debitore che deve essere valutata dal giudice verificando l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nelle assunzioni delle obbligazioni che hanno determinato il sovraindebitamento; la seconda, è costituita dalla condizione del debitore di non essere in grado di offrire alcunché ai propri creditori nemmeno in prospettiva futura.

Con riferimento al primo requisito, ossia la "meritevolezza", non risulta che nel caso di specie la De Luca debitrice abbia assunto colposamente o dolosamente obbligazioni di natura pecuniaria essendo consapevole, oppure avendo la ragionevole previsione, secondo un parametro di diligenza media, dell'impossibilità di adempierle, né che abbia tenuto condotte in frode ai propri creditori.

L'intera debitoria gravante sulla odierna ricorrente deriva, invero, dall'attività di impresa svolta dalla ditta individuale "Edil De Luca Rossella" della quale la debitrice è titolare. E tuttavia la De Luca si può ritenere estranea all'attività imprenditoriale in quanto la gestione commerciale e contabile era esercitata in via esclusiva dal padre, [REDACTED], il quale è stato l'amministratore di fatto dell'impresa in quanto svolgente la gestione dell'impresa, solo formalmente intestata alla figlia.

Ciò si evince da una serie di elementi fattuali e probatori:

a) De Luca Rossella all'epoca dell'apertura della Partita IVA non aveva ancora compiuto 21 anni ed era studentessa, avendo conseguito solo in seguito, il 25 novembre 2021, la laurea in fisioterapia presso l'Università degli studi di Foggia, e ottenendo di conseguenza il titolo abilitante per la professione sanitaria in esame, a cui ha fatto seguito in data 03 febbraio 2022 l'iscrizione nel relativo albo professionale. Di seguito, la ricorrente, ha proseguito gli studi, attualmente segue un master specialistico in Roma di primo livello in osteopatia tenuto dall'università di Verona, allo stesso tempo la stessa ha ottenuto un lavoro a tempo determinato come fisioterapista presso fondazione centri riabilitazione, con prestazioni domiciliari effettuate in San Severo. Da ciò ne deriva che le attitudini professionali della debitrice sono assai lontane da quelle della ditta individuale, avente ad oggetto la costruzione di edifici residenziali e non residenziali;

b) la costituzione della ditta individuale veniva in essere in contemporanea con altra ditta individuale del genitore della de Luca, [REDACTED], già titolare dal 1998 di

ditta individuale svolgente attività edile. Le due ditte coesistono dal 2015 al 2020, e, per come traspare dalle dichiarazioni dei redditi del Antonio De Luca, dal 2016 la preesistente impresa non ha prodotto più redditi, e le lavorazioni sono state spostate nell'ambito della nuova impresa della De Luca Rossella. I volumi sviluppati dalla preesistente e dalla nuova ditta lasciano trasparire un disegno preciso che è stato quello di abbandonare l'impresa indebitata continuando a svolgere l'impresa con nuova ditta intestata alla De Luca Rossella. Considerato che quest'ultima era in giovane età e, soprattutto, era impegnata in un percorso di studi e formativo del tutto diverso dal settore del genitore, è da ascrivere a quest'ultimo il coinvolgimento della figlia nell'esercizio dell'impresa, quale mera intestataria della stessa. Tanto è ammesso dal [REDACTED] mediante sottoscrizione della relazione, prova che il De Luca Antonio è stato il reale amministratore della ditta intestata, solo formalmente, alla ricorrente, e come tale di certo corresponsabile per i debiti dell'impresa.

Attingendo ai criteri stabiliti dall'art. 2639 c.c., la Suprema Corte ha precisato che l'amministratore di fatto è colui che esercita, in modo continuativo e significativo, i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, non occorrendo l'esercizio di tutti i poteri, ma essendo sufficiente "un'apprezzabile attività gestoria" non occasionale (Cassazione nn. 22108/2015, 35346/2013 e 43300/2005) e che l'amministratore di fatto va equiparato a quello di diritto (Cass. Pen. n. 31906/2017).

La colpa ascrivibile alla odierna ricorrente è l'omessa vigilanza sulla gestione di fatto effettuata dal padre nella ditta di cui questa è titolare. Tale negligenza non riveste il carattere della colpa grave, trovando giustificazione nel rapporto fiduciario rinveniente dalla responsabilità genitoriale, che porta il figlio ad affidarsi all'operato di un genitore con l'aspettativa che questi mai possa agire senza tutelare, garantire, salvaguardare e proteggere i propri interessi.

Ne consegue che la causa dell'indebitamento non è, nel caso di specie, da imputare ad un eccessivo e ingiustificato ricorso al credito da parte della De Luca ascrivibile a dolo o colpa grave (quanto piuttosto a dolo o colpa grave del di lei genitore). Difatti, l'unico finanziamento bancario, pur sempre riconducibile all'attività di impresa, è quello della Banca Popolare di Bari, concesso alla ditta individuale della ricorrente sulla base della norma straordinaria emanata per fronteggiare la pandemia da Covid 19, di € 30.000,00, restituito sino alla 38ª rata su 96 previste. La parte prevalente della debitoria è costituita da debiti erariali, contributi locali e imposte locali rinvenienti dalla gestione dell'attività di impresa della ditta individuale, imputabile al padre della ricorrente quale amministratore di fatto della stessa.

Passando all'esame del secondo requisito, dalla documentazione prodotta e dalla relazione particolareggiata depositata dall'OCC, si evince che l'istante non è in grado di far fronte al pagamento dei debiti con entrate o beni propri e del suo nucleo familiare, nemmeno in prospettiva futura, infatti:

- la posizione debitoria dell'istante ammonta a circa € 419.496,66 e risulta costituita per € 393.378,89 da debiti erariali, contributi locali e imposte locali, mentre per € 26.117,77 da un finanziamento contratto con la Banca Popolare di Bari, concesso alla ditta individuale della ricorrente sulla base della norma straordinaria emanata per fronteggiare la pandemia da Covid 19;
- l'istante non ha un patrimonio, né un reddito idoneo a realizzare un surplus da poter offrire per il soddisfacimento dei propri creditori;

- la stessa ha svolto in passato (dal 01.02.23 al 31.08.23 e dal 01.02.22 al 31.07.22) un lavoro a tempo determinato come fisioterapista presso la Fondazione Centri Riabilitazione. Attualmente è disoccupata;
- non è proprietaria di alcun bene immobile e, con riguardo ai beni mobili registrati, è proprietaria solamente di un'autovettura immatricolata il 03.03.1998 con valore commerciale nullo;
- l'unico reddito attualmente disponibile al nucleo familiare (composto dalla ricorrente, dalla [REDACTED] [REDACTED]) è lo stipendio della [REDACTED], ammontante ad € 1.532,00 mensili circa, destinato integralmente al soddisfacimento del fabbisogno della famiglia. Difatti, le spese mensili quantificate in € 1.835,00 sono corrispondenti a quelle risultanti dal calcolo di cui all'art. 283, comma 2, CCII, pari a € 1.540,02, se si considera che nelle spese mensili è stato inserito anche l'importo mensile di € 325,00 quale rata del pignoramento presso terzi gravante sulla mamma della ricorrente.

Relativamente allo stato di incapacità in prospettiva futura, tale prognosi deve essere espressa in termini relativi, tenendo conto dell'età, formazione culturale e professionale del debitore, della sua pregressa esperienza lavorativa, considerando incapiente non solo il debitore del tutto privo di capacità lavorativa o le cui possibilità di rioccupazione siano affatto esigue, ma anche quello privo all'attualità di un reddito nonché di una prossima e concreta possibilità di occupazione o rioccupazione, sempre che egli non sia rimasto inerte ma si sia attivamente adoperato al fine di porre termine al proprio stato di disoccupazione.

Nel caso di specie la De Luca, allo stato disoccupata, non ha ancora trovato verosimilmente in ragione della giovane età, assunzione stabile, a tempo pieno ed indeterminato, ma solo impieghi saltuari, e con redditi sufficienti a garantire solo il proprio mantenimento (Euro 11.000,00 lordi nel 2022) e non anche a sostenere il carico debitorio, onde può ritenersi la sussistenza del presupposto in esame.

Tutto ciò premesso, sussistono i requisiti richiesti dalla legge per concedere il provvedimento premiale richiesto, non avendo beneficiato la De Luca già dell'esdebitazione e non avendo determinato con dolo o colpa grave il primo stato di sovraindebitamento;

PQM

accoglie il ricorso per l'effetto concede in favore di ROSSELLA DE LUCA (C.F. DLCSRSL94M57D643B) l'esdebitazione ex art. 283 CCII, per i debiti gravanti sulla stessa alla data di deposito del ricorso (22/11/2023), fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal presente decreto nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%;

onera la debitrice di rendere con cadenza annuale, entro il 30 ottobre di ogni anno, per i prossimi quattro anni (2024, 2025, 2026, 2027), a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravvenienze (reddituale e patrimoniali), rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII, mandando all'OCC di vigilare sull'adempimento di detto obbligo e di segnalarne al giudice l'eventuale violazione;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Foggia a cura della cancelleria, per la durata di 30 giorni, previa epurazione dei dati sensibili;

dispone la comunicazione del presente provvedimento a cura dell'OCC a tutti i creditori interessati entro giorni 15 dalla comunicazione dello stesso, avvisandoli della possibilità di proporre opposizione nel termine di 30 giorni.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Foggia, 1/10/2024

Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara